



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Terza Civile
Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta a verbale che precede;

letti gli atti e i documenti di causa,

considerate le dichiarazioni rese a verbale dalle parti,

preso atto della pronuncia della CGUE nelle cause riunite C- 693/19, [REDACTED] e C-831/19, [REDACTED] e della successiva pronuncia della Corte di Cassazione Sez. Un. n. 9479/2023 in ordine ai poteri-doveri del giudice dell'esecuzione in punto di verifica della sussistenza di clausole abusive non rilevate nel giudizio monitorio;

rilevato che il creditore procedente [REDACTED] ha proposto l'odierna esecuzione sulla base del decreto ingiuntivo n. 263/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio nei confronti di [REDACTED] quale fideiussore della società [REDACTED]

rilevato che è intervenuto tempestivamente [REDACTED] sulla base del decreto ingiuntivo n. 1451/2020 parimenti ottenuto nei confronti della esecutata in virtù di un contratto di fideiussione in favore della società [REDACTED]

considerato che è intervenuta nel processo esecutivo [REDACTED] sulla base del decreto ingiuntivo n. 3263/2019 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della debitrice quale fideiussore della società [REDACTED]



considerato che nel presente giudizio è altresì intervenuto il [REDACTED]
[REDACTED] sulla base del decreto ingiuntivo n. 12/2023 emesso per l'importo di [REDACTED] oltre
spese del giudizio monitorio oltre che sulla base del decreto ingiuntivo n. 13159/2022 emesso
dal Tribunale di Milano per il pagamento dell'importo di [REDACTED]
rilevato che ha svolto intervento senza titolo la società [REDACTED]
rilevato che la documentazione prodotta dai creditori non consente di escludere la qualità di
consumatore di [REDACTED] titolare di una quota di minoranza della società [REDACTED]
[REDACTED]
rilevato, tuttavia, che con riferimento ai decreti ingiuntivi n. 263/2020 emesso dal Tribunale di
Sondrio e n. 3263/2019 emesso dal Tribunale di Milano risulta pendente il giudizio di
opposizione ex art. 645 c.p.c.;

rilevato che la qualità o meno di consumatore della debitrice in relazione alle fidejussioni
prestate e poste a fondamento dei predetti decreti debba essere delibata nell'ambito dei giudizi
di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti, esulando la fattispecie in esame dall'ipotesi
considerata dalla Corte di Cassazione Sez. Un. 9479/2023;

rilevato che quanto all'intervento di [REDACTED] sulla base del decreto n.
1451/2020 emesso dal Tribunale di Milano e non opposto, il contratto di fideiussione prodotto
in data 18/09/2023 non pare contemplare clausole abusive;

considerato, tuttavia, che secondo la Corte di Cassazione citata il giudice dell'esecuzione
informa il debitore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per far
rilevare l'eventuale sussistenza di clausole vessatorie e la qualità di consumatore sia che rilevi, sia
che non rilevi l'esistenza di clausole abusive;

rilevato che con riguardo all'intervento svolto dal [REDACTED] non si ponga il tema della
abusività delle clausole contrattuali;



ritenuto di dover disporre la prosecuzione delle operazioni di vendita con riguardo al lotto 1 dovendo la prosecuzione delle operazioni di vendita in relazione all'ulteriore lotto 2 essere sospesa in attesa dell'esito dei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. pendenti e dell'eventuale istaurazione del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. con riguardo al decreto n. 1451/2020 emesso dal Tribunale di Milano in favore di [REDACTED]

p.t.m.

dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita con riguardo al lotto 1;

dà atto della possibilità di proporre eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. con riguardo al decreto n. 1451/2020 [REDACTED]

richiama il contenuto della presente ordinanza in relazione ai crediti fondati sul decreto ingiuntivo n. 263/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio e n. 3263/2019 emesso dal Tribunale di Milano oggetto di opposizione ex art. 645 c.p.c. pendente;

rinvia all'udienza del [REDACTED] per ogni determinazione;

onera il delegato della notifica del presente provvedimento alla debitrice.

Si comunichi.

Milano, 30/10/2023

Il Giudice

Idamaria Chieffo

